

BOZZE DI STAMPA

25 ottobre 2021

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening (2394)

EMENDAMENTI **(al testo del decreto-legge)**

Art. 1

01.1

GRANATO, ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LA MURA, MININNO,
LANNUTTI

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01

(Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazioni)

1. Dopo l'articolo 9-*octies* del decreto-legge 22 aprile 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni e integrazioni, aggiungere il seguente: "9-*nonies*. Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica."».

1.1

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

Sopprimere l'articolo.

1.2

GRANATO, ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LA MURA, MININNO,
LANNUTTI

Sopprimere l'articolo.

1.3

PARAGONE, GIARRUSSO, MARTELLI

Sopprimere l'articolo.

1.4

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

Sopprimere il comma 1.

1.5

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», al comma 1, primo periodo, premettere le seguenti parole «Qualora in Italia il numero dei ricoveri o dei decessi per Covid-19 superi la media ponderata degli stati membri dell'Unione Europea.» e dopo le parole: «15 ottobre 2021», inserire le seguenti: «o in successiva data in cui ciò si verifichi».

1.6

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», al comma 1 sostituire le parole: «15 ottobre» con le seguenti: «1° novembre».

1.7

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», al comma 1 sostituire le parole: «15 ottobre» con le seguenti: «22 ottobre».

1.8

FEDELI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute per i quali è prevista la possibilità di effettuare gratuitamente i *test* antigenici rapidi ai sensi dell'articolo 34, comma 9-*quater*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, introdotto dal comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto.»

1.9

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI, PESCO, RICCIARDI, VANIN, TRENTACOSTE, GUIDOLIN, MAIORINO

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché ai soggetti in possesso di certificazione medica attestante l'effettuazione di un test sierologico che accerti la presenza di anticorpi in quantità uguale o superiore al valore stabilito, insieme alla durata temporale dell'esenzione, con circolare del Ministero della salute».

Conseguentemente, all'articolo 3, capoverso «Art. 9-septies», comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché ai soggetti in possesso di

certificazione medica attestante l'effettuazione di un test sierologico che accerti la presenza di anticorpi in quantità uguale o superiore al valore stabilito, insieme alla durata temporale dell'esenzione, con circolare, del Ministero della salute».

1.10

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché a coloro che svolgono l'attività lavorativa in remoto o all'aperto.».

1.11

ROMANO, MATRISCIANO, PESCO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, MANTOVANI, RICCIARDI, DELL'OLIO, CASTELLONE, LOMUTI, PIRRO, VANIN, TRENTACOSTE, PERILLI, MAIORINO

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano altresì ai soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in luoghi di lavoro completamente all'aperto o che svolgono la prestazione lavorativa individualmente, secondo le caratteristiche e le modalità definite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della Salute, da emanare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano altresì ai soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in luoghi di lavoro completamente all'aperto o che svolgono la prestazione lavorativa individualmente, secondo le caratteristiche e le modalità definite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della Salute, da emanare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

1.12

FEDELI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano altresì ai soggetti vaccinati con vaccini, somministrati dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere, non riconosciuti come equivalenti a quelli effettuati nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.»

1.13

GRIMANI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: «La certificazione di cui al presente comma non indica le motivazioni dell'esenzione.»

1.14

FEDELI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il rilascio della certificazione medica, per i soggetti di cui al presente comma, avviene assicurando la protezione dei dati personali in essa contenuti, compresa la motivazione clinica della esenzione».

1.15

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», sopprimere i commi 4 e 5.

1.16

FEDELI, NANNICINI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 è in capo all'utilizzatore; è onere

del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni.»

1.17

TONINELLI, ROMANO, GUIDOLIN, MATRISCIANO, COLTORTI, CATALFO, CASTELLONE, MANTOVANI, PESCO, PIRRO, VANIN, TRENTACOSTE, PERILLI, MAIORINO

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: «I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo che tali controlli siano effettuati da remoto attraverso le modalità automatizzate, di cui all'articolo 13, comma 10, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. I controlli effettuati da remoto verificano quotidianamente la validità della certificazione verde COVID-19 esclusivamente all'orario di inizio del turno di lavoro.»

b) dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. La scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle conseguenze di cui ai commi 6 e 7. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.»

1.18

FEDELI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», al comma 5, dopo le parole: «anche a campione» inserire le seguenti: «purché a rotazione.»

1.19

FEDELI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», al comma 5, dopo le parole: «incaricati dell'accertamento» inserire le seguenti: «, individuandoli prioritariamente tra i soggetti preposti alla sorveglianza sanitaria, così come individuati dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

1.20

RICCIARDI, COLTORTI, ROMANO, MANTOVANI, PESCO, VANIN, TRENTACOSTE, PERILLI, MAIORINO

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», al comma 5, dopo il primo periodo inserire i seguenti: «In particolare, i controlli devono essere effettuati dagli addetti alla sorveglianza sanitaria nominati dal datore di lavoro, con esclusione delle guardie giurate, coerentemente con quanto disposto dall'articolo 2 dello Statuto dei Lavoratori di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300. I criteri e le modalità di esecuzione devono essere allegati al documento unico di valutazione dei rischi.».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 5, dopo il primo periodo inserire i seguenti: «In particolare, i controlli devono essere effettuati dagli addetti alla sorveglianza sanitaria nominati dal datore di lavoro, con esclusione delle guardie giurate, coerentemente con quanto disposto dall'articolo 2 dello Statuto dei Lavoratori di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300. I criteri e le modalità di esecuzione devono essere allegati al documento unico di valutazione dei rischi.».

1.21

AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Per la validità della certificazione fa fede, a prescindere dall'orario in cui viene effettuato il controllo, l'orario di ingresso del personale nel proprio luogo di lavoro e la certificazione si intende valida fino al termine dell'orario lavorativo giornaliero».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Per la validità della certificazione fa fede, a prescindere dall'orario in cui viene effettuato il controllo, l'orario di ingresso del personale

nel proprio luogo di lavoro e la certificazione si intende valida fino al termine dell'orario lavorativo giornaliero.».

1.22

GRIMANI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 5, dopo il primo periodo inserire il seguente: «I datori di lavoro forniscono idonea informativa ai lavoratori e alle rispettive rappresentanze circa la predisposizione delle nuove modalità organizzative adottate per le verifiche di cui al comma 4.».

1.23

FEDELI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «I datori di lavoro di cui al comma 4, informano preventivamente i lavoratori sulle modalità mediante le quali sono effettuate le verifiche di cui al comma 4 e sugli effetti e le sanzioni in caso di mancato possesso della certificazione verde Covid-19 di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo.».

1.24

IANNONE, MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, assicura comunque le prestazioni lavorative nelle modalità a distanza, laddove compatibili con la natura delle mansioni svolte ovvero anche attraverso temporanea adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento.».

b) *sopprimere i commi 7, 8 e 9.*

1.25

GRIMANI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «assente ingiustificato» con le seguenti: «in sospensione COVID»;

b) sostituire le parole: «assenza ingiustificata» con le seguenti: «in sospensione COVID»;

c) aggiungere, infine, le seguenti parole: «, non saranno applicate ulteriori penalizzazioni oltre all'assenza della retribuzione e dei compensi».

1.26

FEDELI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di cui è data informativa ai lavoratori».

1.27

GRIMANI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, di cui è data informativa ai lavoratori.».

1.28

ROMANO, GUIDOLIN, MATRISCIANO, COLTORTI, CATALFO, CASTELLONE, TONINELLI, MANTOVANI, PESCO, DELL'OLIO, PIRRO, VANIN, TRENTACOSTE, PERILLI, MAIORINO

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. La scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle conseguenze di cui ai commi 6 e 7. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del

lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.».

1.29

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI, PESCO, RICCIARDI, DELL'OLIO, VANIN, TRENTACOSTE, GUIDOLIN, MAIORINO

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 3, capoverso «Art. 9-septies», comma 9, sopprimere l'ultimo periodo.

1.30

GRIMANI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.

1.31

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», al comma 8, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, ridotta a euro da 200 a 500 in occasione della prima violazione».

1.32

AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», al comma 9, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, al capoverso «Art. 9-septies», comma 10, sopprimere il secondo periodo.

1.33

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», aggiungere in fine il seguente comma:

«13-bis. Ai fini del rilascio delle certificazioni di cui al presente articolo, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Ue 2021/935 sul Green Pass europeo che riconosce la possibilità agli Stati di riconoscere in via straordinaria i vaccini non approvati dall'Agenzia europea per i medicinali, sono considerate valide le vaccinazioni effettuate da cittadini italiani in altri Stati o nell'ambito della sperimentazione per il preparato reitera.».

1.34

IANNONE, MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», aggiungere in fine il seguente comma:

«13-bis. In considerazione della ripresa delle attività in presenza è previsto entro il corrente anno scolastico l'avvio di una nuova sessione contrattuale per l'assegnazione:

- a) a tutto il personale scolastico, di un'indennità per il rischio biologico;
- b) ai videoterminalisti, di un'indennità specifica.

Le indennità di cui al precedente periodo hanno carattere mensile e sono in ogni caso corrisposte in proporzione alle giornate lavorative svolte in presenza.».

1.35

IANNONE, MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», aggiungere in fine il seguente comma:

«13-bis. Per gli eventi avvenuti in seno alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado nel corso dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è esclusa, ai sensi dell'articolo 51 del codice penale, la punibilità penale nei riguardi del Dirigente scolastico che abbia ottemperato a tutte le prescrizioni

previste dalle linee guida "Piano scuola 2020/2021" e successive modifiche e integrazioni.».

1.36

GRANATO, ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LA MURA, MININNO, LANNUTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», aggiungere in fine il seguente comma:

«13-bis. All'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 9 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, la lettera g) è sostituita con la seguente: "g) l'abilitazione all'esercizio della professione docente per coloro che risultano iscritti nell'elenco di cui alla lettera e), ferma restando la regolarità della relativa posizione contributiva"».

1.37

IANNONE, MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 5 dell'articolo 9 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La validità della certificazione è in ogni caso garantita per l'intera giornata lavorativa nella quale i controlli effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro abbiano registrato il possesso dei requisiti di cui al comma 2."».

ORDINI DEL GIORNO

G1.1

ROMEO, AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, RICCARDI

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2394, di conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per

assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*,

premesso che:

a partire dal mese di febbraio 2020 il Governo, con la dichiarazione dello stato di emergenza, ha previsto misure specifiche per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, anche sulla base delle evidenze scientifiche in continua evoluzione;

con Decreto del Capo Dipartimento della protezione civile n. 371 del 5 febbraio 2020, è stato istituito il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) con competenza di consulenza e supporto alle attività di coordinamento per il "superamento" dell'emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del Coronavirus;

nel corso di questi 20 mesi sono state previste misure di contenimento anche molto drastiche, tanto da sollevare dubbi sulla costituzionalità delle limitazioni che sono state imposte. I cittadini sono stati chiamati ad accettare restrizioni sulle proprie libertà personali, di circolazione, di riunione in nome di una tutela della salute pubblica collettiva;

per il conseguimento del fine generale di immunizzazione della collettività, le pubbliche istituzioni hanno incentivato una campagna vaccinale che coinvolgesse tutti i soggetti di età compresa fra i dodici e i diciotto anni, arrivando anche a prevedere l'utilizzo di una certificazione per accedere al proprio luogo di lavoro;

impegna il Governo:

a definire, anche alla luce dell'andamento dei dati epidemiologici e della campagna di vaccinazione e dei risultati ottenuti dall'applicazione delle disposizioni di contenimento, quali siano i criteri oggettivi presi a riferimento per stabilire con certezza la cessazione dello stato di emergenza e delle misure restrittive.

G1.2

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI, PESCO, RICCIARDI, ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, PIRRO, CASTELLONE, ENDRIZZI, MAUTONE, MARINELLO, Giuseppe PISANI, VANIN, TRENTACOSTE, CASTALDI, MAIORINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensio-

ne dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*" (A.S. 2394);

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame dispone che dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, è obbligatorio possedere e conseguentemente esibire, su richiesta, un certificato verde, in corso di validità, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro da parte dei dipendenti pubblici e da altri soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni;

l'articolo 3 del decreto oggetto di conversione reca il medesimo obbligo, ma per i lavoratori, ivi compresi i soggetti in formazione o volontari, operanti nel settore privato;

considerato che:

la progressiva estensione dell'utilizzo della certificazione verde Covid 19 ha consentito di contemperare la graduale riapertura delle attività con la minimizzazione del rischio del contagio derivante dall'assembramento delle persone;

l'impiego delle certificazioni ha in ogni caso comportato degli oneri diretti e indiretti sia in ambito lavorativo, sia in ambito universitario, sia per i cittadini che hanno necessità di riappropriarsi della vita comunitaria e sociale; pertanto, questi oneri devono essere, da un lato, calmierati e, dall'altro, devono essere transitori;

pertanto, occorre delineare, sulla base di evidenze scientifiche inequivocabili, l'arco temporale entro il quale prevedere la revoca dell'uso delle certificazioni verdi;

impegna il Governo

a rimodulare, in base ai criteri di proporzionalità ed adeguatezza, l'utilizzo delle certificazioni verdi Covid-19 sulla base dell'andamento epidemiologico e del trend delle vaccinazioni.

G1.3

MANTOVANI, RICCIARDI, PESCO, VANIN, TRENTACOSTE, GUIDOLIN, CASTALDI, PERILLI, MAIORINO, MATRISCIANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare

lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*" (A.S. 2394);

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame dispone che dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, è obbligatorio possedere e conseguentemente esibire, su richiesta, un certificato verde, in corso di validità, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro da parte dei dipendenti pubblici e da altri soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni;

l'articolo 3 del decreto oggetto di conversione reca il medesimo obbligo, ma per i lavoratori, ivi compresi i soggetti in formazione o volontari, operanti nel settore privato;

considerato che:

la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale (il cosiddetto QR code), utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, nonché di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione;

l'applicazione consente, agli operatori incaricati, la verifica della validità delle Certificazioni verdi COVID-19 e degli "EU Digital COVID Certificate" attraverso la lettura del codice a barre bidimensionale -QR code;

il momento del controllo del Green Pass da parte degli operatori incaricati potrebbe però generare, sia nell'ambito pubblico che privato, assembramenti e rallentamenti del flusso di ingresso del personale;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere la lettura automatica del QR code del certificato verde Covid-19 al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, con l'utilizzo di dispositivi tecnologici, senza il necessario intervento di un operatore incaricato a farlo.

G1.4

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2394, di conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*,

al fine di consentire una migliore valutazione della situazione pandemica,

impegna il Governo:

- a rendere agevolmente consultabili i dati di contagi, ricoveri e decessi per Covid-19, suddivisi per classi di età e stato vaccinale, introducendo una categoria a sé per coloro che sono stati vaccinati nei quattordici o quindici giorni precedenti, senza includerli né tra i vaccinati, né tra i non vaccinati;

- a rendere consultabili il più rapidamente possibile i dati sulla mortalità generale, suddivisi per classi di età.

G1.5

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2394, di conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*,

premesso che:

il presente decreto-legge reca disposizioni volte a fronteggiare l'emergenza da COVID-19 adeguando il quadro delle vigenti misure di contenimento ed estendendo l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 all'accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati;

l'attuale più restrittivo regime previsto per la capienza degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, appare in contrasto con i livelli raggiunti dalla campagna vaccinale, con l'attuale situazione epidemiologica e con l'estensione dell'utilizzo dell'obbligo di certificazione

verde COVID-19, che dal 15 ottobre è stato esteso a tutti lavoratori del settore pubblico e del settore privato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, anche sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, ai fini del riempimento degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, nel caso in cui per l'accesso al mezzo di trasporto sia richiesta la preventiva prenotazione anche per la scelta del posto a bordo, che le persone conviventi, nonché i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili non siano conteggiati ai fini del limite di riempimento dell'80 per cento attualmente previsto.

EMENDAMENTI

1.0.1

RAUTI, ZAFFINI, LA RUSSA, MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.1-bis.

(Disposizioni specifiche in materia di test antigenici rapidi e di impiego di certificazioni verdi COVID-19 e da parte dei Vigili del Fuoco)

1. Al fine di assicurare la piena funzionalità dei servizi di sicurezza e soccorso pubblico espletati dai Vigili del Fuoco e per assicurare una ordinata attuazione delle disposizioni del presente decreto, il Ministero dell'Interno adotta tempestivamente e comunque entro un congruo termine, idoneo a garantire la piena operatività del comparto dei Vigili del Fuoco, uno o più protocolli necessari ad assicurare un potenziamento dei servizi di somministrazione di test antigenici rapidi, prevedendone la gratuità e disponendo altresì l'estensione della validità della certificazione verde COVID-19, rilasciata sulla base del test antigenico rapido di cui all'articolo 9, comma 2 lettera c) del decreto legge n. 52 del 2009, da quarantotto a settantadue ore.

2. La validità della certificazione per il personale di cui al comma 1 è in ogni caso garantita per l'intera giornata lavorativa nella quale è effettuato l'accesso ai luoghi di lavoro.».

Art. 2

2.1

PARAGONE, GIARRUSSO, MARTELLI

Sopprimere l'articolo.

2.2

FEDELI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-sexies», comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche al fine di dare idonea informativa riguardo le modalità organizzative adottate.».

2.3

GRIMANI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-sexies», al comma 5 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «I datori di lavoro danno idonea informativa ai lavoratori e alle rispettive rappresentanze circa la predisposizione delle nuove modalità organizzative adottate. I soggetti esenti dall'obbligo vaccinale possono accedere ai luoghi di lavoro presentando idonea certificazione che non indica le motivazioni dell'esenzione.»

2.4

FEDELI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-sexies», dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Il rilascio della certificazione medica di cui al comma 3 dell'articolo 9-quinquies avviene assicurando la protezione dei dati personali in essa contenuti, compresa la motivazione clinica della esenzione.».

2.5

COLLINA

Al comma 1, capoverso «Art. 9-sexies», comma 8, sostituire le parole: «non si applicano» con le seguenti: «si applicano anche».

2.6

FEDELI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-sexies», comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano altresì ai soggetti vaccinati con vaccini, somministrati dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere, non riconosciuti come equivalenti a quelli effettuati nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.».

2.0.1

PERGREFFI, AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, RICCARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti per l'accesso ai veicoli turistici)

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'accesso a bordo degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'articolo 9-*quater*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e la capienza consentita è pari a quella massima di riempimento».

2.0.2

MARGIOTTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti per l'accesso ai veicoli turistici)

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'accesso a bordo degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'articolo 9-*quater*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e la capienza consentita è pari a quella massima di riempimento».

2.0.3

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Disposizioni urgenti per l'accesso ai veicoli turistici)

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'accesso a bordo degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'articolo 9-*quater*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e la capienza consentita è pari a quella massima di riempimento».

Art. 3

3.1

GRANATO, ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LA MURA, MININNO,
LANNUTTI

Sopprimere l'articolo.

3.2

PARAGONE, GIARRUSSO, MARTELLI

Sopprimere l'articolo.

3.3

GRANATO, ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LA MURA, MININNO,
LANNUTTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-*sexies*, come introdotto dall'articolo 2, è inserito il seguente:

"Art. 9-*septies*

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato).

1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-*ter*, 9-*ter*.1 e 9-*ter*.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-*bis* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. Lo Stato, nel rispetto degli articoli 2, 3, comma 2, e 4, comma 1, assicura la gratuità dei test di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 200 milioni di euro mediante corrispondente riduzione Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 600 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."».

3.4

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO

Al comma 1, capoverso «Art. 9 septies», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nelle more della circolare del Ministero della Salute di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, per i lavoratori impiegati nel settore dei trasporti e della logistica è previsto il provvisorio riconoscimento della certificazione rilasciata dalle competenti autorità dei paesi d'origine.».

3.5

LAUS, COLLINA

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 2, dopo la parola: «formazione» inserire le seguenti: «, anche in qualità di discenti,».

3.6

FEDELI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute per i quali è prevista la possibilità di esecuzione gratuita di *test* antigenici rapidi ai sensi dell'articolo 34, comma 9-*quater*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, introdotto dal comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto.»

3.7

ANGRISANI, GRANATO, CRUCIOLI, ABATE, LA MURA, MININNO, LANNUTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», al comma 3, dopo le parole: «non si applicano», inserire le seguenti: «a collaboratori domestici, colf e badanti e».

3.8

ANGRISANI, GRANATO, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LA MURA, MININNO, LANNUTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», al comma 3, dopo le parole: «non si applicano», inserire le seguenti: «ai commercianti ambulanti e».

3.9

FEDELI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il rilascio della certificazione medica, per i soggetti di cui al presente comma, avviene assicurando la protezione dei dati personali in essa contenuti, compresa la motivazione clinica della esenzione.»

3.10

FEDELI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applica altresì ai soggetti vaccinati con vaccini, somministrati dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere, non riconosciuti come equivalenti a quelli effettuati nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.»

3.11

GRANATO, ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LA MURA, MININNO, LANNUTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle imprese con meno di venti dipendenti.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

3.12

ANGRISANI, GRANATO, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LA MURA, MININNO, LANNUTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle imprese con meno di quindici dipendenti.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

3.13

ANGRISANI, GRANATO, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LA MURA, MININNO,
LANNUTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle imprese con meno di dieci dipendenti.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

3.14

GRANATO, ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LA MURA, MININNO,
LANNUTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle imprese con meno di cinque dipendenti.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

3.15

VITALI, PAGANO

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 è effettuata dai rispettivi datori di lavoro.».

3.16

MARGIOTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 è effettuata dai rispettivi datori di lavoro.».

3.17

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 è effettuata dai rispettivi datori di lavoro.».

3.18

GRANATO, ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LA MURA, MININNO, LANNUTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Ai datori di lavoro che si occupino del pagamento delle spese del personale dipendente per l'effettuazione dei test di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) ai fini dell'ottenimento della certificazione verde è riconosciuto, per l'anno 2021, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese effettuate, fino ad un massimo di 5.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2021»;

b) *dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel

corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 100 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

3.19

MALLEGNI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 non è effettuata, salvo i casi in cui tali lavoratori debbono fare accesso in locali di pertinenza dei datori di lavoro di cui al primo e secondo periodo».

3.20

FEDELI, NANNICINI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 è in capo all'utilizzatore; è onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni.».

3.21

GRIMANI, PARENTE

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, è in capo all'utilizzatore. È onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni.»

3.22

PARENTE, GRIMANI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Per il datore di lavoro domestico è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta del lavoratore, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.»

3.23

TONINELLI, ROMANO, GUIDOLIN, MATRISCIANO, COLTORTI, CATALFO, CASTELLONE, MANTOVANI, PESCO, VANIN, TRENTACOSTE, PERILLI, MAIORINO

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I datori di lavoro di cui al comma 1 definiscono le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo che tali controlli siano effettuati da remoto attraverso le modalità automatizzate, di cui all'articolo 13, comma 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. I controlli effettuati da remoto verificano quotidianamente la validità della certificazione verde COVID-19 esclusivamente all'orario di inizio del turno di lavoro.»

b) dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. La scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle conseguenze di cui ai commi 6 e 8. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro. Tale giornata non viene altresì computata nei giorni di assenza ingiustificata di cui al comma 7.»

3.24

FEDELI

Al comma 1, capoverso «Art. 9 septies», comma 5, dopo le parole: «anche a campione,» inserire le seguenti: «purché a rotazione,».

3.25

FEDELI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «I datori di lavoro di cui al comma 4, informano preventivamente i lavoratori sulle modalità mediante le quali sono effettuate le verifiche di cui al comma 4 e sugli effetti e le sanzioni in caso di mancato possesso della certificazione verde Covid-19 di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo.»

3.26

MALLEGNI, VITALI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il datore di lavoro, previa attuazione delle misure di sicurezza volte a proteggere i dati personali dei lavoratori e nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, può registrare la sola data di scadenza della certificazione verde COVID-19. Il lavoratore ha l'obbligo di comunicare al datore di lavoro l'eventuale revoca della certificazione verde COVID-19 prima della data di scadenza. Il datore di lavoro non è responsabile per l'accesso ai luoghi di lavoro da parte di lavoratori che non abbiano comunicato l'avvenuta revoca della certificazione verde COVID-19. Resta ferma la facoltà per il datore di lavoro di attuare verifiche del possesso da parte del lavoratore della certificazione verde COVID-19.».

3.27

ROSSOMANDO

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il datore di lavoro, previa attuazione delle misure di sicurezza volte a proteggere i dati personali dei lavoratori e nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, può registrare la sola data di scadenza della certificazione verde COVID-19. Il lavoratore ha l'obbligo di comunicare al datore di lavoro l'eventuale revoca della certificazione verde COVID-19 prima della data di scadenza. Il datore di lavoro non è responsabile per l'accesso ai luoghi di lavoro da parte di lavoratori che non abbiano comunicato l'avvenuta revoca della certificazione verde COVID-19. Restano ferme le verifiche del possesso da parte del lavoratore della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 5.».

3.29

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il datore di lavoro, previa attuazione delle misure di sicurezza volte a proteggere i dati personali dei lavoratori e nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, può registrare la sola data di scadenza della certificazione verde COVID-19. Il lavoratore ha l'obbligo di comunicare al datore di lavoro l'eventuale revoca della certificazione verde COVID-19 prima della data di scadenza. Il datore di lavoro non è responsabile per l'accesso ai luoghi di lavoro da parte di lavoratori che non abbiano comunicato l'avvenuta revoca della certificazione verde COVID-19. Resta ferma la facoltà per il datore di lavoro di attuare verifiche del possesso da parte del lavoratore della certificazione verde COVID-19.».

3.28

GRIMANI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. In alternativa a quanto previsto al comma 5, è data facoltà ai datori di lavoro di registrare, in apposito archivio e gestito da un soggetto pre-

ventivamente individuato, le date di scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 dei propri lavoratori. In tal caso, gli obblighi di verifica di cui ai commi 4 e 5 si intendono assolti, nei confronti dei lavoratori medesimi, fino al predetto termine di scadenza.»

3.30

GRIMANI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. In alternativa a quanto previsto al comma 5, è data facoltà ai datori di lavoro di conservare, in un apposito archivio gestito da un soggetto individuato preventivamente, copia delle certificazioni verdi dei propri dipendenti.»

3.31

VITALI, PAGANO

Al comma 1 capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Il lavoratore, su richiesta del datore di lavoro, può comunicare ed esibire il termine di durata della validità della certificazione verde Covid-19. In tal caso, gli obblighi di verifica di cui ai commi 4 e 5 si intendono assolti, nei confronti del lavoratore medesimo, fino al predetto termine.»

3.32

MARGIOTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il lavoratore, su richiesta del datore di lavoro, può comunicare ed esibire il termine di durata della validità della certificazione verde COVID-19. In tal caso, gli obblighi di verifica di cui ai commi 4 e 5 si intendono assolti, nei confronti del lavoratore medesimo, fino al predetto termine.»

3.33

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

Al comma 1 capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Il lavoratore, su richiesta del datore di lavoro, può comunicare ed esibire il termine di durata della validità della certificazione verde Covid-19. In tal caso, gli obblighi di verifica di cui ai commi 4 e 5 si intendono assolti, nei confronti del lavoratore medesimo, fino al predetto termine.».

3.34

VITALI, PAGANO

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, il committente corrisponde all'appaltatore i maggiori costi riconducibili all'organizzazione e all'attuazione delle verifiche di cui al comma 4, quali, a mero titolo esemplificativo, quelli derivanti dall'attività svolta dai soggetti incaricati di cui al comma 5.».

3.35

MARGIOTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, il committente corrisponde all'appaltatore i maggiori costi riconducibili all'organizzazione e all'attuazione delle verifiche di cui al comma 4, quali quelli derivanti dall'attività svolta dai soggetti incaricati di cui al comma 5.».

3.36

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

Al comma 1 capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, il committente corrisponde all'appaltatore i maggiori costi riconducibili all'organizzazione e all'attuazione delle verifiche di cui al comma 4, quali, a mero titolo esemplificativo, quelli derivanti dall'attività svolta dai soggetti incaricati di cui al comma 5.».

3.37

GRIMANI

Al comma 1 capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il committente corrisponde all'appaltatore i maggiori costi riconducibili all'organizzazione e all'attuazione delle verifiche di cui al comma 4.».

3.38

VITALI, PAGANO

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Dopo il secondo giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabile o rinnovabile anche più volte, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.»

3.39

MARGIOTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Dopo il secondo giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabile o rinnovabile anche più volte, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.»

3.40

GRIMANI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Dopo il secondo giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabile o rinnovabile anche più volte, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.»

3.41

LAUS, COLLINA

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il datore di lavoro con meno di quindici dipendenti, sin dal primo giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, prorogabili fino alla data di effettivo rientro del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021».

3.42

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, rinnovabile una sola volta, e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2021. Nel caso in cui il lavoratore sospeso si sia impegnato per iscritto a conseguire la certificazione entro una data precisa ovvero si trovi nel periodo intercorrente tra la somministrazione del vaccino e la decorrenza di validità del certificato stesso la sospensione non può superare la data in cui il lavoratore consegue il certificato stesso.».

3.43

VITALI, PAGANO

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, rinnovabile una sola volta, e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2021.».

3.44

LAUS

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 7, sopprimere le parole: «Per le imprese con meno di quindici dipendenti.».

3.45

GRIMANI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 7, sostituire le parole: «il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021» con le seguenti: «il datore di lavoro può sostituire il lavoratore assente per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021».

3.46

FEDELI

Al comma 1, capoverso «Art. 9 septies», comma 7, dopo le parole: «per la sostituzione» inserire le seguenti: «, garantendo parità di costi sotto i profili contributivo e previdenziale per il contratto di lavoro a tempo determinato per la sostituzione,».

3.47

GRIMANI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 7, sopprimere le parole: «comunque per un periodo non superiore a dieci giorni».

3.48

VITALI, PAGANO

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», al comma 7, sostituire le parole da: «comunque» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «per un periodo non superiore a trenta giorni, rinnovabili per tre volte, e comunque non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021, con applicazione, per la sostituzione temporanea dei lavoratori che non siano muniti di certificato verde, del regime normativo e contributivo applicato allo svolgimento delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

3.49

ROSSOMANDO

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 7, sostituire le parole: «rinnovabili per una sola volta, e non oltre il» con le seguenti: «lavorativi, rinnovabili fino al».

3.50

MALLEGNI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», al comma 7, sostituire le parole: «rinnovabili per una sola volta, e non oltre il» con le seguenti: «lavorativi, rinnovabili fino al».

3.51

FEDELI

Al comma 1, capoverso «Art. 9 septies», comma 7, sopprimere le parole: «per una sola volta, e».

3.52

FEDELI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.»

3.53

FEDELI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. In caso di assunzione per la sostituzione di un lavoratore sospeso per i motivi di cui al comma 7, con contratto di lavoro a tempo deter-

minato, la durata del contratto di lavoro può essere aumentata fino a tredici giorni.»

3.54

VITALI, PAGANO

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Al contratto a tempo determinato stipulato ai sensi del comma 7 non trovano applicazione i limiti di cui agli articoli 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Non trova altresì applicazione il contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92. All'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 5 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.».

3.55

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Al contratto a tempo determinato stipulato ai sensi del comma 7 non trovano applicazione i limiti di cui agli articoli 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Non trova altresì applicazione il contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92».

3.56

GRANATO, ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LA MURA, MININNO,
LANNUTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sopprimere i commi 8, 9 e 10.

3.57

ROMANO, GUIDOLIN, MATRISCIANO, COLTORTI, CATALFO, CASTELLONE,
TONINELLI, MANTOVANI, PESCO, DELL'OLIO, VANIN, TRENTACOSTE, PERILLI,
MAIORINO

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. La scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle conseguenze di cui ai commi 6 e 8. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro. Tale giornata non viene altresì computata nei giorni di assenza ingiustificata di cui al comma 7.»

3.58

MALLEGNI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «termine previsto, nonché» aggiungere le seguenti: «, con esclusivo riferimento ai lavoratori.».

3.59

ANGRISANI, GRANATO, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LA MURA, MININNO,
LANNUTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 9, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Per le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 60 a 100.».

3.60

AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, RICCARDI, ROMEO

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Le sanzioni di cui ai commi 8, 9 e 10 non si applicano nel caso in cui l'attività lavorativa venga svolta esclusivamente in luogo aperto, ovvero in forma individuale in luogo chiuso con divieto di accesso al pubblico.».

3.61

GRIMANI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sopprimere il comma 10.

3.62

FEDELI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 10, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'Ispettorato territoriale del lavoro trasmette al Prefetto gli atti relativi alle violazioni di cui al comma 9, previa comunicazione dei datori di lavoro incaricati dell'effettuazione dei controlli.».

3.63

VITALI, PAGANO

Al comma 1 capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. Il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti; la disposizione si applica anche ai lavori pubblici».

3.64

MARGIOTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti; la disposizione si applica anche ai lavori pubblici.».

3.65

GRIMANI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. Il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti; la disposizione si applica anche ai lavori pubblici.».

3.66

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

Al comma 1 capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. Il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti; la disposizione si applica anche ai lavori pubblici.».

ORDINI DEL GIORNO

G3.1

AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2394, di conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*,

premesso che:

il decreto-legge in conversione reca disposizioni per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, e reca misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei medesimi luoghi di lavoro;

il decreto-legge, in particolare, prevede l'estensione dell'obbligo di certificazione verde COVID-19 nei luoghi di lavoro, al fine di garantire la maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus SARS-CoV-2;

l'articolo 3, in dettaglio, prevede che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione del virus SARS-CoV-2, ai lavoratori del settore privato sia fatto obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 per accedere ai luoghi di lavoro;

considerato che:

l'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevede che per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, nonché per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, il periodo di assenza dal servizio sia equiparato al ricovero ospedaliero e che, a decorrere dal 17 marzo 2020, i periodi di assenza dal servizio non siano computabili ai fini del periodo di comporta;

i lavoratori fragili di cui al citato articolo 26, comma 2, che non possono svolgere la prestazione lavorativa in presenza o in modalità agile, sono pertanto collocati in malattia e percepiscono la relativa indennità, erogata dall'INPS ma soggetta a limiti temporali;

a causa del perdurare dello stato di emergenza, ormai prossimo ai 24 mesi, molti lavoratori fragili che sono stati impossibilitati a svolgere la

propria attività lavorativa si vedono privati della retribuzione e dell'indennità di malattia;

il tema si pone altresì per quei lavoratori che, rientranti o meno nella categoria dei lavoratori fragili di cui al citato articolo 26, comma 2, sono stati dichiarati temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che sono quindi anch'essi collocati in malattia;

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza al fine di disporre, nel primo provvedimento utile, che i lavoratori fragili, di cui al citato articolo 26, comma 2, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nonché i lavoratori dichiarati temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, conservino il diritto a percepire l'indennità di malattia per tutto il periodo di assenza dal servizio dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dalla data del 18 marzo 2020 e sino alla data di cessazione dello stato di emergenza.

G3.2

AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2394, di conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*,

premesso che:

il Governo, in sede di esame, ha previsto la trasfusione nel provvedimento in oggetto del decreto legge 8 ottobre 2021, n.139 che modifica, fra le altre cose, la disciplina relativa allo svolgimento di eventi pubblici e la capienza prevista per alcuni luoghi aperti al pubblico;

la pandemia ha imposto severe limitazioni dell'attività fieristica, che da marzo 2020 è stata sostanzialmente limitata, salvo pochissime eccezioni, ad eventi virtuali, che hanno ridotto pesantemente il fatturato dell'intero settore, con il rischio di una sua permanente compromissione;

considerato che:

l'Italia è la quarta nazione al mondo (dopo Cina, USA e Germania) per vastità e articolazione del sistema fieristico, il quale è un canale fondamentale per l'internazionalizzazione del sistema economico del nostro Paese,

il decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, ha previsto in via generale sostegni per vari settori e filiere economici, tra i quali quelli del turismo;

l'articolo 38 del decreto-legge 41/2021:

- al comma 1, rifinanzia di 150 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo per la promozione integrata sui mercati esteri (istituito dal D.L. n. 18/2020) per la concessione di contributi a fondo perduto - commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili - a favore degli enti fieristici italiani per il supporto ai processi di internazionalizzazione degli stessi enti;

- al comma 3, istituisce, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio e dal ridimensionamento, a causa della pandemia da Covid-19, di fiere e congressi;

- al comma 4, demanda le modalità di riparto del Fondo ad un decreto del Ministro del turismo, tenendo conto dell'impatto economico negativo nel settore conseguente alle restrizioni determinate dalla pandemia;

- al comma 5, specifica che l'indennità di sostegno disciplinata dal comma 3 è incompatibile con i contributi a fondo perduto di cui al comma 1; occorre chiarire che, nell'ambito della norma di cui all'articolo 38, non vi sia incompatibilità tra quanto disposto dal comma 1 e dal comma 3, perseguendo, gli stessi, finalità del tutto diverse;

il decreto-legge n. 18/2020 (art. 72) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, finalizzato:

- alla realizzazione, anche attraverso ICE, di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19;

- al potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal MAECI e da ICE;

- al cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche mediante la stipula di apposite convenzioni;

- all'erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi alle imprese che operano sui mercati esteri a valere sul Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 251/1981 (cd. Fondo Legge n. 394/1981);

- alla stipula da parte del MAECI, fino al 31 dicembre 2021, di convenzioni con enti pubblici e privati per l'acquisizione di servizi di consulenza specialistica in materia di internazionalizzazione del Sistema Paese (articolo 48 del D.L. n. 34/2020).

Il fondo è stato istituito con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020 e rifinanziato per le relative finalità di 250 milioni di euro dal D.L. n. 34 del 2020 (art. 48). Per la specifica finalità inerente la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese esportatrici che ottengono finanziamenti agevolati a valere sul Fondo 394/1981, esso è stato poi rifinanziato di:

- 63 milioni di euro per il 2020 dal D.L. n. 104/2020, articolo 91, comma 3. Il successivo D.L. n. 137/2020 ha previsto che, a valere su tale stanziamento e nel rispetto delle disposizioni dell'UE in materia di aiuti di Stato, possano essere concessi, per il tramite di Simest SpA, a favore degli enti fieristici italiani, per il supporto ai processi di internazionalizzazione degli stessi enti, contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo, secondo termini, modalità e condizioni stabiliti con delibera del Comitato agevolazioni amministratore del Fondo;

- 200 milioni di euro per il 2020 dal D.L. n. 137/2020 (art. 6, c.2) e di ulteriori 100 milioni di euro dal D.L. n. 157/2020 (poi decaduto, ma il rifinanziamento è stato trasposto nell'art. 6-bis, comma 14, del D.L. n. 137/2020, in sede di conversione in L. n. 176/2020);

- 610 milioni di euro per il 2021 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, c. 145, e art. 1, c. 1142, lett. b), della L. n. 178/2020).

quanto agli indennizzi al sistema fieristico colpito dalla pandemia, si rammenta che l'art. 183, c. 2, del D.L. n. 34/2020, modificato dall'art. 80 del D.L. n. 104 del 2020, ha istituito il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, e del sistema fieristico per gli eventi annullati causa Covid-19;

la dotazione iniziale del Fondo - come rifinanziata da successivi interventi - è di 631,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 191 milioni di euro per il 2021. Dell'importo autorizzato per l'anno 2020:

- una quota, pari a 20 milioni di euro, è stata destinata agli operatori che hanno subito un calo di fatturato per la cancellazione, l'annullamento o il rinvio, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, di almeno un evento fieristico o congressuale in Italia o all'estero in calendario nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 settembre 2020;

- un'ulteriore quota, pari a 350 milioni di euro, è stata destinata *ex lege* al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi (art. 6-bis, c. 3, del D.L. n. 137/2020).

l'articolo 36 del D.L. n. 41/2021, nell'incrementare il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, di ulteriori 120 milioni di euro, ha escluso le fiere e i congressi dai possibili destinatari delle risorse dello stesso Fondo. Conte-

stualmente, l'articolo 38, comma 3, del D.L. n. 41/2021, come detto, ha istituito il fondo destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio e dal ridimensionamento, a causa della pandemia da Covid-19, di fiere e congressi, successivamente incrementato di 50 milioni di euro dal D.L. n. 73/2021 (portando lo stanziamento complessivo del fondo a 150 milioni di euro per l'anno 2021), al fine di provvedere, nel limite di spesa autorizzato, al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, delle fiere nonché al ristoro dei soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota superiore al 51% dei ricavi derivante da attività riguardanti fiere e congressi;

impegna il Governo:

ad operare in materia di eventi fieristici e congressuali con gli appositi strumenti, per applicare l'articolo 38 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, nel senso che l'incompatibilità tra le misure erogate a valere sul Fondo per la promozione integrata sui mercati esteri e i contributi erogati dal Ministero del Turismo, sussiste solo nel caso in cui quest'ultimo ristora i medesimi costi fissi indennizzati da Simest Spa, fermo restando i limiti legati al rispetto della disciplina euro unitaria in tema di aiuti di stato ed, in particolare, nel caso di specie, quanto stabilito con Decisione C(2021) 5616 final del 30 agosto 2021.

G3.3

DE BONIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2394, di conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*,

premesso che:

- in data 20/12/2020, con Raccomandazione nr. 2243/2020, la Commissione Europea Trasporti, in un'ottica di garantire la libera circolazione delle merci, che rappresenta uno dei tre pilastri fondanti del Trattato di Maastricht dello 07/02/1992, tuttora vigente, nonché di assicurare gli approvvigionamenti in piena emergenza Covid-19, imponeva agli Stati Membri, l'esonero da tamponi e vaccinazioni per gli autisti di mezzi pesanti e gli autotrasportatori (padroncini);

- venivano pertanto predisposti i c.d. "*green lanes*", "*corsie verdi*";

- ad oggi l'Italia, non solo disattende la fonte comunitaria, gerarchicamente superiore, bensì in data 14/10/2021, con Circolare ministeriale nr. 37420, il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili ha esonerato, alla vigilia del 15 ottobre, gli autisti esteri da tampone e certificazione verde, imponendola esclusivamente ad autisti ed autotrasportatori nazionali;

- è in atto una vera e propria discriminazione nei confronti della categoria, in particolare modo nei confronti degli autisti e degli autotrasportatori del Mezzogiorno, i quali garantiscono 24 ore su 24, percorrendo 20 ore di traghetto dalla Sicilia, l'approvvigionamento dei deperibili, corrispondenti a 12,5 miliardi di Pil nazionale annuo;

- occorre aprire un tavolo di trattativa con Assarmatori, dato che taluni armatori non richiedono sullo Stretto di Messina nulla, in rispetto della normativa comunitaria;

- la Lega Autisti Autotrasportatori Indipendenti Siciliani, L.A.A.I.S., è dovuta intervenire presso la Prefettura di Salerno, l'ASL di Salerno e la Società TRANSITALIA di Mercato San Severino, per le discriminazioni attuate nei confronti di alcuni autisti nazionali, obbligati ad autospendersi dal lavoro;

la stessa Cancelliera uscente, Angela Merkel, avanti le vicende polacche, ha apertamente dichiarato che la fonte giuridica comunitaria è gerarchicamente superiore rispetto a quella nazionale e non può essere disattesa, ragione per cui l'Italia è già in procedura di infrazione,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure urgenti al fine di appor-tare deroghe funzionali alla categoria degli autisti e degli autotrasportatori italiani, tenuto conto dell'effettiva carenza di 100.000 unità, dato in aumento e che impatterà sull'intero tessuto economico;

a convocare urgentemente un tavolo tecnico, ascoltando le istanze della Lega Autisti Autotrasportatori Indipendenti Siciliani, L.A.A.I.S., in un'ottica di reciproca collaborazione, ritenendo che il Mezzogiorno sia stato fortemente penalizzato.

EMENDAMENTI

3.0.1

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI, PESCO, VANIN, TRENTACOSTE, GUIDOLIN, CASTALDI, MAIORINO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 9-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito universitario)

1. Al comma 3, dell'articolo 9-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis non si applicano, altresì, in ambito universitario, ai soggetti in possesso di certificazione medica attestante l'effettuazione di un test sierologico che accerti la presenza di anticorpi in quantità uguale o superiore al valore stabilito, insieme alla durata temporale dell'esenzione, con circolare del Ministero della salute."»

3.0.2

GRANATO, ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LA MURA, MININNO, LANNUTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e formazione professionale)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 9-quinquies e 9-sexies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come introdotte dagli articoli 1 e 3, non si applicano a chiunque svolga, nell'anno scolastico in corso, i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e i percorsi per la formazione professionale.»

3.0.3

RIVOLTA, AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 per gli operatori volontari del servizio civile universale)

1. Agli operatori del servizio civile universale che prestano il proprio servizio presso enti pubblici e privati accreditati ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9-*quinquies*, comma 6, e all'articolo 9-*septies*, comma 6, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come introdotti dal presente decreto.»

3.0.4

FEDELI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato per finalità di semplificazione e razionalizzazione dei controlli)

1. All'articolo 9-*octies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e di semplificazione e razionalizzazione dei controlli"

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-*bis*. Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui all'articolo 9-*septies*, i lavoratori possono consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro."».

3.0.5

TONINELLI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, CATALFO, MATRISCIANO, PESCO, VANIN, TRENTACOSTE, GUIDOLIN, MAIORINO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Trattamento dei dati in relazione ai controlli delle certificazioni verdi COVID-19)

1. Per le finalità di cui al presente decreto, i soggetti tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli da 1 a 3 eseguono i controlli delle certificazioni verdi COVID-19 attraverso le modalità automatizzate, da remoto, di cui all'articolo 13, comma 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021, che consentono la sola visibilità delle informazioni necessarie per garantire specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro. Per le medesime finalità, i medesimi soggetti sono autorizzati alla raccolta e alla conservazione dei dati strettamente necessari per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3.»

3.0.6

GARAVINI, PARENTE, GRIMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Esenzione per i lavoratori e le lavoratrici che hanno effettuato il vaccino in paesi i cui vaccini non sono ritenuti equivalenti)

1. I lavoratori che hanno completato il ciclo vaccinale secondo la rispettiva normativa di riferimento nel Paese estero di residenza, ed i cui vaccini non sono ritenuti equivalenti, sono equiparati, ai fini del presente decreto e sino all'approvazione della relativa circolare da parte del Ministero della Salute, ai lavoratori esenti di cui all'articolo 9-*quinquies*, comma 2, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52.».

3.0.7

DE BONIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Esenzione della certificazione verde COVID-19 per i lavoratori all'aperto)

1. Le disposizioni sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 di cui alla presente legge non si applicano alle seguenti categorie di lavoratori all'aperto:

- a) Agricoltori
 - b) Forestali
 - c) Addetti alla manutenzione aree verdi
 - d) Lavoratori in cave e miniere a cielo aperto
 - e) Lavoratori nell'edilizia (cantieri a cielo aperto)
 - f) Addetti alla manutenzione stradale
 - g) Addetti automezzi movimentazione terra
 - h) Addetti linee ferroviarie
 - i) Addetti linee elettriche ed idrauliche esterne
 - l) Lavoratori della pesca
 - m) Addetti di stabilimenti balneari
 - n) Addetti a piattaforme marine
 - o) Addetti ad attività subacquee
 - p) Addetti a mansioni all'aperto relative a sport invernali
 - q) Istruttore di sport all'aperto
 - r) Addetti alla sicurezza con attività prevalente all'aperto (pattugliamento, gestione del traffico etc.)
 - s) Addetti alla guida di veicoli (mezzi pubblici, autocarri, autotrasporti, etc.)
 - t) Addetti alla distribuzione carburanti
 - u) Operatori ecologici
 - v) Portalettere
 - z) Addetti a operazioni carico e scarico all'aperto ed ai venditori ambulanti.».
-

3.0.8

FARAONE, GRIMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure urgenti in materia di personale sanitario)

1. All'articolo 13, comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, primo periodo, le parole: "purché impegnate nell'emergenza da COVID-19" sono soppresse.»

3.0.9

MANTOVANI, CATALFO, PIRRO, MATRISCIANO, PESCO, VANIN, TRENTACOSTE, GUIDOLIN, CASTALDI, PERILLI, MAIORINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)

1. Le disposizioni dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

2. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al comma 1 sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 1.560 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.10

AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modificazioni all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: "Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati" sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati riconosciuti temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i quali siano esenti dalla campagna vaccinale COVID-19 sulla base di idonea certificazione medica o che, a seguito di profilassi vaccinale COVID-19, siano in possesso di un test sierologico che attesti una quantità ridotta di anticorpi e quindi una risposta immunitaria debole, ovvero ancora che presentino una condizione di rischio derivante da patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, nonché per quelli";

b) al comma 2-bis le parole: "fino al 31 ottobre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19".

2. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentito il Comitato tecnico-scientifico, vengono definite le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dal presente articolo, si applicano anche per il periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

4. All'articolo 1, comma 481, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19".

5. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

6. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

3.0.11

AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modificazioni all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente: "2-*ter*. I lavoratori di cui al comma 2, nonché i lavoratori dipendenti pubblici e privati riconosciuti temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'articolo 83, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, conservano il diritto a percepire l'indennità di malattia per tutto il periodo di assenza dal servizio dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sino alla data di cessazione dello stato di emergenza.".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per il periodo compreso tra il 18 marzo 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

3.0.12

VITALI, PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di obbligo vaccinale dei lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)

1. All'articolo 4-*bis* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come inserito dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, al comma 3 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Fino all'entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per la finalità di cui al primo periodo del presente comma il lavoratore, su richiesta del datore di lavoro o del responsabile della struttura, è tenuto a esibire la certificazione verde Covid-19 da cui risulti l'avvenuto completamento del ciclo vaccinale e il relativo termine di validità. In tal caso, l'obbligo di verifica da parte del datore di lavoro o del responsabile della struttura si intende assolto, nei confronti del lavoratore medesimo, fino al predetto termine."».

3.0.13

MARGIOTTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di obbligo vaccinale dei lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)

1. All'articolo 4-*bis* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, al comma 3 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Fino all'entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per la finalità di cui al primo periodo del presente comma, il lavoratore, su richiesta del datore di lavoro o del responsabile della struttura, è tenuto a esibire la certificazione verde Covid-19 da cui risulti l'avvenuto completamento del ciclo vaccinale e il relativo termine di validità. In tal caso, l'obbligo di verifica da parte del datore di lavoro o del responsabile della struttura si intende assolto, nei confronti del lavoratore medesimo, fino al predetto termine."».

3.0.14

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di obbligo vaccinale dei lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)

1. All'articolo 4-*bis* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come inserito dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, al comma 3 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Fino all'entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per la finalità di cui al primo periodo del presente comma il lavoratore, su richiesta del datore di lavoro o del responsabile della struttura, è tenuto a esibire la certificazione verde Covid-19 da cui risulti l'avvenuto completamento del ciclo vaccinale e il relativo termine di validità. In tal caso, l'obbligo di verifica da parte del datore di lavoro o del responsabile della struttura si intende assolto, nei confronti del lavoratore medesimo, fino al predetto termine."».

3.0.15

GRIMANI, FARAONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di obbligo vaccinale dei lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)

1. All'articolo 4-*bis*, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino all'entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per la finalità di cui al primo periodo del presente comma, il lavoratore, su richiesta del datore di lavoro o del responsabile della struttura, è tenuto a esibire la certificazione verde Covid-19 da cui risulti l'avvenuto completamento del ciclo vaccinale e il relativo termine di validità. In tal caso, l'obbligo di verifica da parte del datore di lavoro o del responsabile della struttura si intende assolto, nei confronti del lavoratore medesimo, fino al predetto termine."».

3.0.16

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di obbligo vaccinale dei lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)

1. All'articolo 4-*bis* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come inserito dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

"5-*bis*. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal quinto giorno successivo all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente comma 3."».

3.0.17

MARGIOTTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di obbligo vaccinale dei lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)

1. All'articolo 4-*bis* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal quinto giorno successivo all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3."».

3.0.18

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di obbligo vaccinale dei lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)

1. All'articolo 4-*bis* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come inserito dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma 5-*bis*:

"5-*bis*. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal quinto giorno successivo all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente comma 3."».

3.0.19

FARAONE, GRIMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure urgenti in materia di personale sanitario)

1. Fino al termine dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, al di fuori dell'orario di servizio, non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

Art. 4

4.1

AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», primo periodo, sostituire le parole: «secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo di intesa di cui al comma 1.» con le seguenti: «in forma gratuita.».

Conseguentemente, al comma 2:

a) *sostituire il capoverso «9-quater» con il seguente:*

«9-quater. Al fine di garantire fino al 31 dicembre 2021, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, l'esecuzione gratuita dei test antigenici rapidi per la rilevazione di antigeni SARS-Cov-2, come previsto dall'articolo 5, comma 1-bis del decreto legge 23 luglio 2021, n.105 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n.126, è autorizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui al comma 1, che sono per il medesimo anno corrispondentemente aumentate.

b) *al capoverso «9-quinquies» sopprimere le parole da: «del prezzo» fino alla fine del comma.*

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettera a) e 2, pari a 1.549.850.000 euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui al comma 2, capoverso 9-*quater*;

b) quanto a 105,85 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

c) quanto a 1.434.000.000 euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

4.2

FERRARA, CASTELLONE, PIRRO, MANTOVANI, PESCO, DELL'OLIO, VANIN, TRENTACOSTE, PERILLI, MAIORINO, MATRISCIANO

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «In caso di inosservanza della disposizione di cui al presente comma», con le seguenti: «In caso di inosservanza delle modalità di somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, previste nel protocollo d'intesa di cui al comma 1, o in caso di applicazione di prezzi superiori rispetto a quelli previsti dal medesimo protocollo»

4.3

GRIMANI

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-ter» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di inosservanza della disposizione di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000 e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze di continuità del servizio di assistenza sanitaria, può disporre la chiusura dell'attività per una durata non superiore a cinque giorni.»

4.4

PIRRO, CASTELLONE, MANTOVANI, PESCO, DELL'OLIO, VANIN, TRENTACOSTE, GUIDOLIN, PERILLI, MAIORINO, MATRISCIANO

Al comma 1, lettera b), al capoverso «1-ter», aggiungere in fine il seguente periodo: «In caso di inosservanza delle modalità di somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, previste nel protocollo d'intesa di cui al comma 1, o in caso di applicazione di prezzi superiori rispetto a quelli previsti dal medesimo protocollo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000 e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze di continuità assistenziale, può disporre la chiusura dell'attività o della struttura per una durata non superiore a cinque giorni.»

4.5

PIRRO, CASTELLONE, MANTOVANI, PESCO, VANIN, TRENTACOSTE, GUIDOLIN, PERILLI, MAIORINO, MATRISCIANO

Al comma 2, capoverso «9-quater», sostituire le parole: «dell'articolo 3, comma 3, del predetto decreto-legge n. 105 del 2021», con le seguenti: «dell'articolo 9-bis, comma 3, del decreto legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,».

4.6

AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, RICCARDI

Al comma 2, capoverso «9-quater» sostituire le parole da: «, è autorizzata» fino alla fine del comma, con le seguenti: «nonché per i soggetti con reddito familiare complessivo inferiore a 18.000 euro, è autorizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui al comma 1. Il Ministro della salute, con propria circolare, stabilisce le modalità per la verifica, da parte delle farmacie e delle strutture sanitarie, del diritto all'esecuzione gratuita dei test antigenici sulla base delle condizioni di reddito, anche prevedendo l'utilizzo del sistema Tessera Sanitaria, aggiornato in seguito alla richiesta di esenzione da parte dell'interessato al sistema sanitario regionale.».

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettera a) e 2, pari a 886.676.270 euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui al comma 2, capoverso 9-*quater*;

b) quanto a 105,85 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

c) quanto a 770.826.270 euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

4.7

AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, RICCARDI

*Al comma 2, capoverso «9-*quater*» sostituire le parole da: «, è autorizzata» fino alla fine del comma con le seguenti: «nonché per i soggetti impegnati in attività di pubblica sicurezza, anche a titolo di volontariato, è autorizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui al comma 1. Il Ministro della salute, con propria circolare, stabilisce le modalità per la verifica, da parte delle farmacie e delle strutture sanitarie, del diritto all'esecuzione gratuita dei test antigenici sulla base delle condizioni di reddito, anche prevedendo l'utilizzo del sistema Tessera Sanitaria, aggiornato in seguito alla richiesta di esenzione da parte dell'interessato al sistema sanitario regionale.».*

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «115,85 milioni di euro» con le seguenti: «164,45 milioni di euro», e le parole: «105,85 milioni di euro» con le seguenti: «154,45 milioni di euro».

4.8

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza i costi dei tamponi antigenici rapidi necessari per l'ottenimento della certificazione verde COVID-19 sono totalmente a carico dello Stato. Il Governo adotta, entro 15 giorni, i necessari provvedimenti per il rimborso delle prestazioni rese. Ai maggiori oneri per il rimborso totale del costo dei tamponi si provvede mediante definanziamento di pari valore delle risorse stanziare per l'erogazione del Reddito di Cittadinanza.».

4.9

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. al comma 5 dell'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, la parola: "quarantotto" è sostituita dalla seguente: "settantadue"».

4.10

FARAONE, GRIMANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire fino al 31 dicembre 2021, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, per i soggetti in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, che attestino, tramite autocertificazione di cui all'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la necessità di accedere presso una struttura ospedaliera pubblica o privata accreditata per una visita medica, per l'accompagnamento di un parente in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità o per fare visita ad un parente, è au-

torizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemio-
logica COVID-19 la spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri di
cui al presente comma, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della Legge
31 dicembre 2009, n. 196.»

4.11

FARAONE, PARENTE, GRIMANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire, fino al 31 dicembre 2021, ai soggetti di
cui all'articolo 9, comma 3, secondo periodo, del decreto del decreto-legge 22
aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,
n. 87, per l'arco temporale intercorrente tra la somministrazione della prima
dose di vaccino e la validità della certificazione verde COVID-19, l'esecu-
zione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-
CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile
2021, n. 52, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e
419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie
aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge
23 luglio 2021, n. 105, è autorizzata a favore del Commissario straordinario
per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto
dell'emergenza epidemio-
logica COVID-19 la spesa di 5 milioni di euro per
l'anno 2021, che costituisce tetto massimo di spesa. Agli oneri di cui al pre-
sente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della legge 31 dicembre
2009, n. 196.»

ORDINI DEL GIORNO

G4.1 (testo 2)

ROMEO, AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, RICCARDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2394, di conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*,

premesso che:

il Reparto di Epidemiologia, Biostatistica e Modelli matematici, del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, con la partecipazione del Ministero della Salute e dell'Ospedale Bambino Gesù di Roma, ha pubblicato lo studio "COVID-19 Disease Severity Risk Factors for Pediatric Patients in Italy" in cui ha analizzato le caratteristiche demografiche e cliniche, insieme ai fattori di rischio per la gravità della malattia, nei neonati, bambini e adolescenti e poi confrontate con la popolazione adulta e anziana. Dallo studio si evince che i casi pediatrici rappresentano l'1,8% delle diagnosi totali (3.836/216.305) e l'età mediana è di 11 anni e il rischio risulta associato a patologie preesistenti;

alcuni studi presentati nel corso delle audizioni svolte in commissione sul provvedimento in esame, mostrano come il sistema immunitario dei bambini affronti in modo analogo l'infezione dovuta al Covid-19 e le infezioni respiratorie clinicamente simili, tanto da combatterle con la stessa efficacia nel medesimo lasso di tempo. A conferma di questa tesi, il numero dei decessi dall'inizio della pandemia ad oggi di bambini fra 0 e 19 anni è al di sotto della media di quello negli 2015-2019;

nonostante il Covid-19 si presenti nei bambini generalmente in forma asintomatica e nonostante il rischio di avere degli effetti gravi in età pediatrica sia bassissimo, ad eccezione di soggetti con particolari patologie, e sia stato ribadito ufficialmente dall'ISS che il tasso di ospedalizzazione, il ricovero in terapia intensiva, la gravità della malattia e i giorni dall'esordio dei sintomi alla guarigione aumentano significativamente con l'età tra i bambini, gli adulti e gli anziani, il dibattito sull'opportunità di somministrare il vaccino anche al di sotto dei dodici anni è già aperto;

l'azienda statunitense Pfizer e quella tedesca Biontech hanno comunicato alcuni giorni fa i risultati degli studi clinici sul vaccino contro il coronavirus sui bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, e hanno reso noto che chiederanno a breve l'approvazione normativa da parte degli enti regolatori;

le evidenze di uno studio condotto da ricercatori dell'Università della California sugli adolescenti di sesso maschile tra i 12 e i 15 anni che godono di buona salute, dimostrano che il rischio di venire ospedalizzati per gli effetti collaterali del vaccino anti Covid-19 è più alto di quello di ospedalizzazione per aver contratto l'infezione. Per questi ragazzi, la probabilità di vedersi diagnosticata una miocardite è da quattro a sei volte superiore rispetto a quella di finire in ospedale con il Covid nei quattro mesi successivi all'inoculazione del vaccino;

le perplessità legate alla somministrazione del vaccino a soggetti in età pediatrica sono principalmente legate all'opportunità di sottoporre ad un rischio, seppur minimo, di effetti indesiderati una platea di soggetti che avrebbe un rischio minore se contraesse l'infezione. Il principio rischio-beneficio deve necessariamente essere alla base delle scelte effettuate da chi governa il Paese;

l'evidenza dei dati scientifici lascia aperti molti dubbi sull'opportunità di ricorrere alla vaccinazione anti SARS-CoV-2 per i minori di anni dodici pertanto si ritiene criterio di ragionevolezza e buon senso scongiurare l'estensione dell'obbligo della certificazione verde;

il possesso della certificazione verde è una misura temporanea legata all'emergenza in atto e non avrà più alcuna ragione di esistere via via che i dati epidemiologici continueranno a mostrare un netto miglioramento della situazione;

impegna il Governo:

a scongiurare l'estensione dell'obbligo della certificazione verde di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 per i minori di anni dodici.

G4.2

AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2394, di conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*,

premesso che:

a partire dal mese di febbraio 2020 il Governo, con la dichiarazione dello stato di emergenza, ha previsto misure specifiche per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, anche sulla base delle evidenze scientifiche in continua evoluzione;

nel corso di questi 20 mesi sono state previste misure di contenimento anche molto drastiche, tanto da sollevare dubbi sulla costituzionalità delle limitazioni che sono state imposte. I cittadini sono stati chiamati ad accettare restrizioni sulle proprie libertà personali, di circolazione, di riunione in nome di una tutela della salute pubblica collettiva;

al fine di contenere le possibili forme di contagio, il provvedimento in esame prevede l'obbligo di una certificazione per accedere al proprio luogo di lavoro che attesti l'avvenuto vaccino, l'esenzione per guarigione o per motivi di salute, o l'assenza del virus comprovata da un tampone antigenico o molecolare;

per il conseguimento del fine generale di immunizzazione della collettività, le pubbliche istituzioni hanno incentivato una campagna vaccinale gratuita che coinvolgesse tutti i soggetti di età compresa fra i dodici e i diciotto anni;

i lavoratori che hanno scelto di non sottoporsi alla vaccinazione non obbligatoria, si vedono quindi obbligati ad effettuare regolarmente tamponi per esercitare il proprio diritto al lavoro, sostenendo dei costi piuttosto elevati;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di stabilire un prezzo calmierato per l'effettuazione dei tamponi antigenici rapidi, così da poter garantire una libera scelta fra il certificato di vaccinazione e il certificato con esito negativo a tutti i lavoratori e garantire quindi a tutti di esercitare il proprio diritto al lavoro.

EMENDAMENTI

4.0.1

CASTELLONE, PIRRO, ROMANO, CATALFO, MATRISCIANO, TONINELLI, MANTOVANI, PESCO, DELL'OLIO, VANIN, TRENTACOSTE, GUIDOLIN, CASTALDI, PERILLI, MAIORINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Campagne di informazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione anti-COVID-19 nei luoghi di lavoro)

1. Al fine di garantire il più elevato livello di copertura vaccinale e al fine di proteggere, in modo specifico, i soggetti a rischio, fino alla data di ces-

sazione dello stato di emergenza, i datori di lavoro pubblici e privati promuovono campagne di informazione e sensibilizzazione sulla necessità e sull'importanza della vaccinazione contro il Covid-19. Le campagne di informazione sono dirette alla tutela della salute dei dipendenti e al contrasto e al contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro.

2. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Per le finalità di cui al presente articolo i datori di lavoro si avvalgono del medico competente nominato ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.»

4.0.2

CATALFO, MANTOVANI, PESCO, DI PIAZZA, TONINELLI, ROMANO, RICCIARDI, MATRISCIANO, PIRRO, DELL'OLIO, CASTELLONE, VANIN, TRENTACOSTE, GUIDOLIN, CASTALDI, PERILLI, MAIORINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni per la somministrazione di test antigenici rapidi)

1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, la somministrazione dei test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, necessari al fine di svolgere l'attività lavorativa in ambito pubblico e privato, è effettuata sulla base dell'applicazione di un costo maggiormente contenuto pari a 5 euro, rispetto al prezzo previsto dal Protocollo d'intesa, di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.

2. Dal 15 ottobre 2021 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai lavoratori di cui al comma 1, è riconosciuto, per ciascun test effettuato, un contributo pari alla differenza fra il prezzo previsto dal predetto Protocollo d'intesa e il prezzo di cui al comma 1, per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria.

3. Le modalità di richiesta del rimborso e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al primo periodo,

il lavoratore accede al beneficio di cui al presente articolo mediante presentazione di autocertificazione e tessera sanitaria.

4. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei test antigenici rapidi di cui al presente articolo, è autorizzata a favore del Commissario straordinario di cui al comma 1, la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono, per il medesimo anno, corrispondentemente incrementate. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria. Al relativo onere, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.3

CATALFO, MANTOVANI, PESCO, DI PIAZZA, TONINELLI, ROMANO, RICCIARDI, MATRISCIANO, PIRRO, CASTELLONE, VANIN, TRENTACOSTE, GUIDOLIN, CASTALDI, PERILLI, MAIORINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Disposizioni per la somministrazione di test antigenici rapidi)

1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, la somministrazione dei test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, necessari al fine di svolgere l'attività lavorativa in ambito pubblico e privato, per i lavoratori appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro, è effettuata sulla base dell'applicazione di un costo maggiormente contenuto pari a 5 euro rispetto al prezzo previsto dal Protocollo d'intesa, di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n.126.

2. Dal 15 ottobre 2021 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai lavoratori di cui al comma 2, è riconosciuto, per ciascun test effettuato, un contributo pari alla differenza fra il prezzo previsto dal predetto Protocollo d'intesa e il prezzo di cui al comma 1, per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria.

3 Le modalità applicative del comma 1, la richiesta del rimborso e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle en-

trate da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al primo periodo, il lavoratore accede al beneficio di cui al presente articolo mediante presentazione di autocertificazione e tessera sanitaria.

4. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei test antigenici rapidi di cui al presente articolo, è autorizzata a favore del Commissario straordinario di cui al comma 1, la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono, per il medesimo anno, corrispondentemente incrementate. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria. Al relativo onere, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.4

CATALFO, MANTOVANI, PESCO, DI PIAZZA, TONINELLI, ROMANO, RICCIARDI, MATRISCIANO, PIRRO, CASTELLONE, VANIN, TRENTACOSTE, GUIDOLIN, CASTALDI, PERILLI, MAIORINO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Disposizioni per la somministrazione di test antigenici rapidi)

1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, la somministrazione dei test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, necessari al fine di svolgere l'attività lavorativa in ambito pubblico e privato, è effettuata sulla base dell'applicazione di un costo maggiormente contenuto rispetto al prezzo previsto dal Protocollo d'intesa, di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n.126.

2. Per le finalità di cui al comma 1, per i lavoratori che rientrano nel primo scaglione di reddito, fino a 15.000 mila euro, di cui l'articolo 11, comma 1, lettera a), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è applicato un prezzo calmierato pari a 4 euro. Per i lavoratori che rientrano nel secondo scaglione di reddito, oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, di cui l'articolo 11, comma 1, lettera b), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è applicato un prezzo calmierato pari a 8 euro.

3. Al fine di ottenere la riduzione di prezzo di cui al comma 2, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'allegazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente all'entrata in vigore della presente disposizione nonché copia del contratto di lavoro in essere.

4. Le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al primo periodo, il lavoratore accede al beneficio di cui al presente articolo mediante presentazione di autocertificazione e tessera sanitaria.

5. Dal 15 ottobre 2021 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai lavoratori di cui al comma 2, è riconosciuto, per ciascun test effettuato, un contributo pari alla differenza fra il prezzo previsto dal predetto Protocollo d'intesa e il prezzo di cui al comma 2, per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria.

6. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei test antigenici rapidi di cui al presente articolo, è autorizzata a favore del Commissario straordinario di cui al comma 1, la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono, per il medesimo anno, corrispondentemente incrementate. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria. Al relativo onere, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

4.0.5

CATALFO, MANTOVANI, PESCO, DI PIAZZA, TONINELLI, ROMANO, RICCIARDI, MATRISCIANO, PIRRO, DELL'OLIO, CASTELLONE, VANIN, TRENTACOSTE, GUIDOLIN, CASTALDI, PERILLI, MAIORINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Disposizioni per la somministrazione di test antigenici rapidi)

1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, la somministrazione dei test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, necessari al fine di svolgere l'attività lavorativa in ambito pubblico e privato, è effettuata sulla base dell'applicazione di un costo maggiormente contenuto pari a 5 euro rispetto al prezzo previsto dal Protocollo d'intesa, di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n.126.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 provvede all'aggiornamento del Protocollo d'intesa, tenendo conto in particolare dell'esigenza di agevolare ulteriormente i lavoratori con reddito imponibile fino a 28.000 euro.

3. Per il periodo che intercorre fra il 15 ottobre 2021 e la data di aggiornamento del protocollo, ai lavoratori di cui ai commi 1 e 2, è riconosciuto, per ciascun test effettuato, un contributo pari alla differenza fra il prezzo previsto dal predetto Protocollo d'intesa e il prezzo agevolato di cui ai commi 1 o 2, per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria.

4. Le modalità di richiesta del rimborso e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al primo periodo, il lavoratore accede al beneficio di cui al presente articolo mediante presentazione di autocertificazione e tessera sanitaria.

5. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei test antigenici rapidi di cui al presente articolo, è autorizzata a favore del Commissario straordinario di cui al comma 1, la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono, per il medesimo anno, corrispondentemente incrementate. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria. Al relativo onere, pari a 25 milioni

di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.6

PARAGONE, GIARRUSSO, MARTELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure urgenti per la somministrazione gratuita di test antigenici rapidi e molecolari)

1. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 definisce, d'intesa con il Ministro della salute, un protocollo d'intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino alla fine dello stato d'emergenza la somministrazione gratuita di test antigenici rapidi e molecolari per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c) e lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, individua i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.».

4.0.7

PARENTE, GRIMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifica all'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76)

1. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel rispetto delle predette misure e, in ogni caso, a condizione che siano assicurate idonee misure di protezione individuale, le direzioni sanitarie garantiscono la possibilità di visita da parte di familiari muniti delle suddette certificazioni verdi COVID-19 con cadenza giornaliera,

consentendo loro anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente."».

Art. 5

5.1

GRANATO, ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LA MURA, MININNO, LANNUTTI

Sopprimere l'articolo.

5.2

AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO, ROMEO

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: "quest'ultimo" fino a: "salute" con le seguenti: "anche effettuati su campione salivare"».

5.3

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI, PESCO, VANIN, TRENTACOSTE, GUIDOLIN, CASTALDI, MAIORINO, MATRISCIANO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 1, la lettera b) è sostituita con la seguente:

"b) vaccinazione: le vaccinazioni anti-SARSCoV-2 effettuate nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 e le vaccinazioni somministrate dalle autorità sanitarie nazionali competenti e riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della salute;"».

5.4

PARENTE, GARAVINI, FARAONE, GRIMANI

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

"d-bis) test sierologico: test basato sulla ricerca degli anticorpi diretti contro il virus ed effettuato tramite il prelievo e l'analisi di campioni di sangue che dimostrino la presenza di anticorpi nel paziente IgM negative e IgG Positive."»

b) alla lettera b), dopo il capoverso «c-bis)», aggiungere il seguente:

«c-ter) effettuazione di test sierologico positivo IgG e conseguente somministrazione di singola dose di vaccino.»

c) sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) al comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: "La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2 accertata, ovvero dopo un test sierologico positivo (IgG positive), effettuato precedentemente la somministrazione della prima dose, con risultato idoneo ad attestare l'avvenuta guarigione da COVID-19, anche in forma asintomatica, secondo criteri da definire con circolare del Ministero della Salute e ha validità dalla medesima somministrazione."»;

d) sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-bis. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera c-ter), ha una validità di tre mesi a far data dall'effettuazione del test sierologico con esito positivo, ed è rilasciato dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta nonché dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza trimestrale, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

4-ter. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2, ovvero nei casi di test sierologico IgG positivo, dalla somministrazione della prima dose di vaccino è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, che ha validità di dodici mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione o, nel caso di test sierologico positivo che precede

la somministrazione della singola dose di vaccino, dalla data del medesimo test."».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «è inserita la seguente» con le seguenti: «sono inserite le seguenti».

5.5

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI, PESCO, VANIN, TRENTACOSTE, GUIDOLIN, CASTALDI, MAIORINO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"d-bis) 'test sierologico': test quantitativo che individua, sulla base di un prelievo sanguigno, in maniera specifica, le quantità di anticorpi eventualmente prodotti in seguito ad un'infezione da SARS-CoV-2 e test sierologico rapido qualitativo, che rileva la presenza di anticorpi prodotti in seguito ad un'infezione da SARS-CoV-2 mediante il prelievo di una goccia di sangue."»;

b) alla lettera b):

1) all'alinea, sostituire le parole: «è inserita la seguente», con le seguenti: «sono inserite le seguenti»

2) aggiungere in fine il seguente capoverso:

«c-ter) effettuazione di un test sierologico con esito positivo alla presenza di anticorpi prodotti in seguito ad un'infezione da SARS-CoV-2.»

c) aggiungere in fine la seguente lettera:

«d-bis) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista al comma 2, lettera c-ter), ha una validità di dodici mesi a far data dall'esecuzione del test di cui al comma 1, lettera d-bis."»

5.6

FERRERO, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, alla lettera a) sono inserite le seguenti parole: "di una o due dosi secondo la tipologia di vaccino"».

5.7

GRANATO, ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LA MURA, MININNO, LANNUTTI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) Al comma 2, la lettera c) è sostituita con la seguente: "c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, anche su campione salivare, con esito negativo al virus SARS-CoV-2".».

5.8

CASTELLONE, PIRRO, MANTOVANI, PESCO, VANIN, TRENTACOSTE, GUIDOLIN, PERILLI, MAIORINO, MATRISCIANO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) al comma 3, terzo periodo, le parole: "e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione", sono sostituite dalle seguenti: "e ha validità di 12 mesi dalla medesima somministrazione purché la stessa sia stata somministrata preferibilmente entro i 6 mesi dalla infezione e comunque non oltre i 12 mesi dalla medesima guarigione."».

5.9

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 3, dopo la lettera c-bis) è inserita la seguente:

"c-ter) certificazione medica attestante un elevato livello di anticorpi specifici contro il SARS-CoV2 dosato attraverso test sierologico quantitativo

da effettuarsi presso un laboratorio di analisi pubblico o privato accreditato presso il Servizio Sanitario Nazionale e convenzionato; in tal caso la certificazione verde ha una validità di tre mesi a decorrere dalla data di esecuzione dell'indagine di laboratorio."»

5.10

AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, RICCARDI, ROMEO

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«*c-bis*). Al comma 4, primo e terzo periodo, le parole: "sei mesi" sono sostituite con le seguenti: "dodici mesi"».

5.11

PIRRO, CASTELLONE, MANTOVANI, PESCO, RICCIARDI, VANIN, TRENTACOSTE, GUIDOLIN, PERILLI, MAIORINO, MATRISCIANO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) al comma 4, primo periodo, le parole: "sei mesi", sono sostituite con le seguenti: "dodici mesi";».

5.12

AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO, ROMEO

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«*c-bis*). Al comma 4, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La certificazione di guarigione di cui al presente comma può altresì essere rilasciata in seguito all'esecuzione di un test sierologico che rilevi una quantità di anticorpi neutralizzanti simile o superiore alla quantità prodotta in seguito al ciclo di vaccinazione, da definire con circolare del Ministero della salute."».

5.13

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

Al comma 1, lettera d) capoverso «4-bis» sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «quindici mesi».

5.14

PIRRO, CASTELLONE, MANTOVANI, PESCO, DELL'OLIO, TONINELLI, ROMANO, CATALFO, MATRISCIANO, VANIN, TRENTACOSTE, GUIDOLIN, CASTALDI, PERILLI, MAIORINO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la seguente:

«d-bis) al comma 5, dopo le parole: "autorizzate o accreditate", sono inserite le seguenti: ", dai laboratori di analisi";».

5.15

PARAGONE, GIARRUSSO, MARTELLI

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) Al comma 5 le parole da "quarantotto ore" fino a "test molecolare" sono sostituite con le seguenti: "sette giorni dall'esecuzione del test antigenico rapido e molecolare"».

5.16

AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO, ROMEO

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) al comma 5, le parole "quarantotto ore" sono sostituite con le seguenti: "settantadue ore".».

5.16a

GRANATO, ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LA MURA, MININNO, LANNUTTI

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) al comma 5, le parole "quarantotto ore" sono sostituite con le seguenti: "settantadue ore".».

5.17

AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis: Ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino o da uno Stato terzo, nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9-bis, 9-ter, 9-quater, 9-quinquies e 9-sexies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52."»

5.18

FARAONE, GRIMANI

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis. Dopo il comma 8-bis, è inserito il seguente:

"8-ter. Le disposizioni in materia di quarantena obbligatoria da contatti stretti non si applicano nei confronti degli studenti possessori di *green pass* venuti a contatto nel corso delle lezioni con casi da infezione SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie. Nei casi di cui al presente comma gli studenti di cui al periodo precedente eseguono entro 24 ore dall'avvenuto contatto un test antigenico o molecolare che, ove negativo, consente la prosecuzione regolare delle lezioni in presenza nelle 24 ore successive."».

5.19

FEDELI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Negli ambiti lavorativi pubblico e privato, la durata della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è estesa fino al termine del turno di lavoro.»

5.22

PARAGONE, GIARRUSSO, MARTELLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "comma 2" sono aggiunte le seguenti: "lettera b) e lettera c)";

b) al comma 3, il primo periodo è soppresso».

5.20

PIRRO, CASTELLONE, PESCO, COLTORTI, MANTOVANI, TONINELLI, ROMANO, VANIN, TRENTACOSTE, GUIDOLIN, PERILLI, MAIORINO, MATRISCIANO

Aggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 9-bis, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo le parole: "esclusi per età dalla campagna vaccinale" sono inserite le seguenti: ", ai soggetti in possesso di certificazione medica attestante l'effettuazione di un test sierologico che accerti la presenza di anticorpi in quantità uguale o superiore al valore stabilito, insieme alla durata temporale dell'esenzione, con circolare del Ministero della salute".»

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Durata e modalità d'impiego delle certificazioni verdi COVID-19»

5.21

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI, PESCO, DELL'OLIO, VANIN, TRENTACOSTE, GUIDOLIN, CASTALDI, MAIORINO, MATRISCIANO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. Il Ministero della Salute, con circolare da adottare entro il 30 novembre 2021, aggiorna l'elenco delle vaccinazioni somministrate dalle autorità sanitarie nazionali competenti e riconosciute come equivalenti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.»

5.0.1

DE BONIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Validità dei test anti COVID-19)

1. Il periodo di validità delle certificazioni verdi COVID-19 attestanti l'effettuazione di un tampone o di un test molecolare naso-faringeo o salivare, nonché di quello antigenico è esteso, previo parere del Comitato tecnico scientifico, a 96 ore.»

5.0.2

DE BONIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Estensione della validità della certificazione verde COVID-19)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "sei mesi" sono sostituite con le seguenti: "dodici mesi";

b) al secondo periodo, le parole: "vigenza semestrale" sono sostituite con le seguenti: "vigenza di dodici mesi";

c) al terzo periodo, le parole: "sei mesi" sono sostituite con le seguenti: "dodici mesi".

2. Ha altresì validità di dodici mesi, a decorrere dalla data di esecuzione dell'indagine di laboratorio, la certificazione verde COVID-19 per i soggetti che, dopo avere effettuato la prima dose del vaccino, siano in possesso di idonea certificazione medica attestante un elevato livello di anticorpi specifici contro il SARS-CoV2 dosato attraverso test sierologico quantitativo da effettuarsi presso un laboratorio di analisi pubblico o privato accreditato presso il Servizio Sanitario Nazionale e convenzionato.».

Art. 6

6.1

VERDUCCI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le somme riassegnate ai Fondi di cui al presente comma si intendono aggiuntive rispetto alla dotazione presente nei suddetti Fondi alla data di entrata in vigore del presente decreto.»

6.2

AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, RICCARDI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Al fine di garantire il benessere psico-fisico agli adolescenti, da una parte attenuando gli effetti che l'emergenza sanitaria di carattere mondiale ha avuto sulla loro salute fisica e psicologica, dall'altra parte incentivando attività che apportino benefici, prevengano e riducano i rischi di molteplici patologie diffuse fra i giovani fra cui obesità e depressione, i ragazzi fino al compimento dei diciotto anni non sono tenuti a possedere la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 per svolgere attività sportiva, sia in forma ludico amatoriale che dilettantistica.»

6.3

AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, RICCARDI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Al fine di garantire il benessere psico-fisico agli adolescenti, da una parte attenuando gli effetti che l'emergenza sanitaria di carattere mondiale ha avuto sulla loro salute fisica e psicologica, dall'altra parte incentivando attività che apportino benefici, prevengano e riducano i rischi di molteplici patologie diffuse fra i giovani fra cui obesità e depressione, i ragazzi fino al compimento dei diciotto anni non sono tenuti a possedere la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 per svolgere attività sportiva, sia in forma ludico amatoriale che dilettantistica purchè tali attività non prevedano il contatto diretto o siano svolte in impianti sportivi all'aperto senza possibilità di accesso agli spogliatoi.»

6.0.1

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Impianti nei comprensori sciistici)

1. All'articolo 6-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Dal 21 novembre 2021, in zona arancione e rossa, è consentita la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, con l'obbligatorietà della certificazione verde covid-19 di cui all'articolo 9 per l'accesso agli impianti e il loro utilizzo."».

Art. 7

7.0.1

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure relative agli spostamenti)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. In zona arancione, è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità, per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune e ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.

1-ter. In zona rossa, è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza."».

Art. 8

8.1

PARAGONE, GIARRUSSO, MARTELLI

Al comma 1, sopprimere le parole: «dell'estensione dell'obbligo di certificazione verde COVID-19».

8.2

RIVOLTA, AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 9-bis, comma 1, lettera c), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è inserito, in fine, il seguente periodo: "L'accesso al servizio di biblioteca è consentito anche ai soggetti non muniti di certificazione verde covid-19, con esclusivo riferimento alle attività di prelievo e restituzione del materiale svolte presso spazi dedicati."»

8.3

RAMPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alle attività di formazione svolte all'interno delle scuole di danza non si applicano le misure relative al distanziamento interpersonale.»

8.0.1

CATALFO, MANTOVANI, PESCO, RICCIARDI, ROMANO, TONINELLI, DELL'OLIO, PIRRO, MATRISCIANO, CASTELLONE, VANIN, TRENTACOSTE, GUIDOLIN, CASTALDI, PERILLI, MAIORINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Esonero dall'obbligo di esibizione del green pass per i lavoratori agili)

1. I dipendenti privati e pubblici che svolgono attività lavorativa in modalità di telelavoro o in modalità agile fuori dai luoghi di lavoro, ai sensi della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono esonerati dall'obbligo di esibire la certificazione verde Covid 19 di cui all'articolo 9 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.».

8.0.2

CATALFO, MANTOVANI, PESCO, TONINELLI, PIRRO, DELL'OLIO, MATRISCIANO, ROMANO, CASTELLONE, VANIN, TRENTACOSTE, GUIDOLIN, CASTALDI, PERILLI, MAIORINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modalità di esecuzione della prestazione lavorativa)

1. Fino al 31 dicembre 2021, i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante l'impossibilità, anche temporanea ad effettuare la vaccinazione Covid-19 a causa di patologie ostative certificate, possono svolgere attività lavorativa in modalità agile, senza accordi individuali preventivi, di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81.».

8.0.3

RAMPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Disposizioni per lo svolgimento dell'attività didattica scuola-spettacolo)

1. Per lo svolgimento delle attività didattiche di Teatro ragazzi, comprese le matinée scolastiche in orario curriculare, in merito all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19, si applicano le disposizioni riferite allo svolgimento delle attività didattiche.».

8.0.4

RAMPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Disposizioni per lo spettacolo dal vivo)

1. Gli artisti e le maestranze non devono sottoporsi all'attività di tampone antigenico 48 ore prima dell'inizio della produzione, incluso il periodo delle prove, da ripetere ogni 72 ore per tutta la durata della produzione stessa del personale impiegato per le produzioni in corso, previsto dall'allegato 26 del Dpcm del 2 marzo 2021.».

8.0.5

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Attività dei servizi di ristorazione)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Dal 21 novembre 2021, in zona arancione e rossa, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite con consumo al tavolo all'aperto e al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti nonché di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020."».

Art. 9

9.0.1

AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. In ottemperanza a quanto previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale 23 febbraio 1998, n. 27 sull'obbligo dello Stato di indennizzare i vaccinati per danni causati da vaccinazione non obbligatoria ma eseguita per il conseguimento del fine generale di immunizzazione della collettività, e ritenuto che la scelta di effettuare la vaccinazione anti SARSCoV-2 sia, come nel caso già previsto dalla Corte, non libera e non frutto di un'autodeterminazione dal momento in cui il Ministero della salute fa apparire insensata una condotta opposta a quella consigliata, dopo l'articolo 3-bis del decreto legge 1

aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è inserito il seguente:

"Art. 3-ter.

1. Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazione anti SARS-CoV-2, lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto, parimenti a quanto previsto per i danni provocati in seguito a vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, ad un indennizzo da parte dello Stato, ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n.210.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzato l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la cui dotazione è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Le risorse di cui al comma 2 sono ripartite tra le regioni interessate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre 2021, in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti."».

9.0.2

DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. All'articolo 33, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "a più di un lavoratore dipendente" sono sostituite dalle seguenti: "a più di due lavoratori dipendenti per ciascun nucleo familiare";

b) al terzo periodo, dopo le parole: "alternativamente" sono inserite le seguenti: "ovvero in modo distinto e tale da consentirne la fruizione di un massimo di 6 giorni per nucleo familiare".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo e valutati in 550 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi del comma 3.

3. All'articolo 1, comma 41, della legge della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento".».

9.0.3

DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3, terzo periodo della legge 5 febbraio 1992, n.104 si intendono valide per entrambi i genitori, anche adottivi, in maniera alternativa ovvero divisa in modo tale da consentire il diritto per il nucleo familiare a fruire di un massimo di 6 giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo e valutati in 85 milioni di euro per l'anno 2021 e in 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede quanto a 85 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, quanto a 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.0.4

DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19 e fino alla fine dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione fi-

gurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di un ulteriore giorno.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 150 milioni per l'anno 2021 si provvede:

a) quanto a 70 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 80 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 10

10.0.1

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.»
